

20 Maggio 2026



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Introduzione della riforma (D.LGS. 43/2025)

Obiettivi della riforma

La riforma mira a semplificare la disciplina fiscale e migliorare l'efficienza e la compliance dei contribuenti.

Settori coinvolti

Per quello che riguarda il settore dell'Energia elettrica le modifiche si presentano sostanziali e hanno portato a nuovi metodi di calcolo e di versamento.

Principi fondamentali

La riforma si basa su equità, trasparenza e collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Novità procedurali

Nuove periodicità per le dichiarazioni di consumo e versamenti basati sui consumi effettivi.

Il **DM 10 marzo 2026** approfondisce i punti salienti della riforma definendo con precisione l'iter da compiere per licenze di officine elettriche ed autorizzazioni

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 2, 3 e 4 del DM 10 marzo 2026

Adempimenti previsti per i soggetti obbligati denuncia

Obbligo di denuncia per i soggetti obbligati al fine del rilascio della licenza o dell'autorizzazione a seconda che si eserciti o meno una officina elettrica secondo art. 53-bis, c.1 del TUA.

Dal punto di vista documentale le novità maggiori riguardano **l'obbligo di presentare in fase di denuncia:**

- Per i soggetti obbligati che **vogliono avviare una attività di vendita ai clienti finali** (grossisti di energia elettrica) presentano una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del DPR. N. 445/2000, **che attesta la regolare iscrizione all'Elenco Venditori Energia (EVE) del MASE.**
- Per i soggetti obbligati che **vogliono esercitare una officina elettrica:**
 - Una dichiarazione reso **al venditore o al consumatore-venditore**, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che specifica l'attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un trattamento tributario differenziato dell'accisa. indicante le quantità di energia elettrica destinati ai diversi impieghi specificando gli usi per cui è prevista l'esenzione, la non sottoposizione, l'applicazione di una aliquota ordinaria o ridotta. (artt. 16, 17 e 18)
 - Una relazione tecnica relativa alle determinazioni delle % di energia elettrica impiegata nei diversi usi asseverata da tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo norma vigente. **→ comporta comunque un controllo documentale preliminare e qualora ritenuto necessario una verifica tecnica da parte dell'Ufficio.** (artt. 16, 17 e 18)

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 2, 3 e 4 del DM 10 marzo 2026

Controllo della denuncia -> nel caso di Autorizzazione per la Vendita di ee e/o gn ai clienti finali (Grossisti) Coordinamento Istruttorio che fa capo all' U.T. della Direzione Territoriale per valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi

Dal punto di vista dei controlli tecnico/amministrativi in ufficio le novità riguardano:

L'Ufficio competente verifica la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 2 e della documentazione a essa allegata, richiedendo, qualora necessario, al soggetto denunciante l'integrazione della denuncia medesima o la documentazione mancante; a tal fine **l'Ufficio competente assegna al soggetto denunciante un termine non inferiore a dieci giorni.**

Qualora la denuncia di cui all'articolo 2 sia presentata ai fini del rilascio della licenza di esercizio, l'ufficio competente, nell'ambito della verifica di cui al comma 1, riscontra altresì che nello schema sintetico di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), **i collegamenti tra gli apparati presenti nell'officina e tra questi e gli eventuali strumenti di misura garantiscono la tutela degli interessi erariali in materia di accisa sull'energia elettrica.**

Nel caso in cui il **soggetto denunciante non abbia** i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio oppure la denuncia di cui all'articolo 2 o la documentazione ad essa allegata risultino incomplete, anche a seguito della richiesta di integrazione effettuata ai sensi del comma 1 oppure in caso di esito negativo della verifica effettuata ai sensi del comma 2, **l'ufficio competente nega l'autorizzazione o la licenza di esercizio, previo contraddittorio, con provvedimento motivato che è comunicato al soggetto denunciante.**

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 2, 3 e 4 del DM 10 marzo 2026

Verifica tecnica dell'officina

Dal punto di vista dei controlli tecnici in situ, le novità riguardano:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53-bis, comma 3, del TUA, **per i soggetti obbligati che intendono esercitare un'officina**, nel caso di esito positivo della verifica documentale di cui all'articolo 3, l'ufficio competente comunica al soggetto denunciante la data per la verifica tecnica degli impianti da effettuare con le modalità di cui al comma 2. **→ verifica per tutte le officine (da valutare)**

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 5 del DM 10 marzo 2026 - Calcolo della cauzione

Art. 53-bis, comma 1

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dall'ADM, in misura pari al **15%** dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli in possesso dell'ADM.



Riscontrata la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 2 e della relativa documentazione allegata nonché l'effettiva disponibilità della documentazione rilevante ai fini fiscali presso la sede indicata nella medesima denuncia e condotta positivamente la verifica tecnica dell'eventuale officina che il denunciante intende esercitare, l'ufficio competente determina, con apposito provvedimento comunicato al soggetto denunciante, l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma 1, del TUA. Tale importo è pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati nella medesima denuncia...

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 5 del DM 10 marzo 2026

Calcolo della cauzione

- **La cauzione di cui al comma 1 è prestata con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato.** I documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione sono inviati all'ufficio competente, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al medesimo comma 1.
- **Qualora la cauzione prestata ai sensi del comma 1 non risulti idonea, l'ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto denunciante, assegnandogli un termine di trenta giorni dalla data di notifica della stessa per trasmettere i documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione.** In caso di mancata trasmissione dei predetti documenti nel termine previsto, **l'ufficio competente adotta un provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione o della licenza di esercizio** che è comunicato al denunciante.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 6 del DM 10 marzo 2026

Rilascio Autorizzazione o Licenza di esercizio → Ripercorrono i passaggi necessari al completamento dell'iter di licenza o autorizzativo

- L'ufficio competente, verificata l'idoneità della cauzione prestata e riscontrato il versamento del diritto di licenza di cui all'articolo 63, comma 3, del TUA, qualora dovuto, rilascia al soggetto denunciante che non esercita un'officina l'autorizzazione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), del TUA, oppure, nel caso in cui il soggetto denunciante esercita un'officina, la licenza di esercizio di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera b), del medesimo TUA. All'atto del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio al soggetto obbligato è attribuito un codice di accisa.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 6 del DM 10 marzo 2026

Rilascio Autorizzazione o Licenza di esercizio → Ripercorrono i passaggi necessari al completamento dell'iter di licenza o autorizzativo

- Unitamente al rilascio dell'autorizzazione o della licenza di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica:

a) **al venditore, la misura degli acconti mensili da versare nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui lo stesso procede alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta (importante per contabilità)**; i medesimi acconti sono determinati dall'ufficio competente, in relazione a ciascun ambito territoriale, in base ai quantitativi annui di energia elettrica, indicati nella denuncia di cui all'articolo 2, che si stima saranno ceduti e ai dati eventualmente in possesso dell'ufficio stesso;

b) **al consumatore per uso proprio, la misura dell'acconto mensile da versare relativamente al mese in cui ha inizio il consumo di energia elettrica**; tale acconto è determinato dall'ufficio competente in base ai quantitativi annui di energia elettrica, indicati nella denuncia di cui all'articolo 2, che si stima saranno consumati e ai dati eventualmente in possesso del medesimo ufficio;

c) **al consumatore-venditore, la misura degli acconti determinati ai sensi della lettera a), relativamente all'energia elettrica ceduta e dell'acconto determinato ai sensi della lettera b), relativamente all'energia elettrica consumata.**

→ Il Soggetto Obligato deve comunicare all'Ufficio la data di inizio attività

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 7, 8 e 9 del DM 10 marzo 2026

Versamento dell'accisa, Presentazione dichiarazione semestrale e Conguaglio da dichiarazione

Dal 01 gennaio 2026, gli acconti saranno calcolati ogni mese basandosi sui consumi del mese precedente, sostituendo la parte predittiva della dichiarazione di consumo annuale per i mesi da Gennaio a Dicembre (artt. 26 ter comma 3 e 55 del TUA)

- Venditori: rata è pari all'importo dell'accisa complessiva dovuta sui quantitativi di GN e EE indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali **nel mese solare precedente** e prevedendo il pagamento di ratei di accisa mensili (da versare entro la fine de mese successivo a quello a cui si riferiscono) ;
- Altri soggetti obbligati: rata pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale e energia elettrica **consumati per uso proprio nel mese solare precedente**.
- I versamenti dell'accisa devono **essere effettuati entro la fine di ogni singolo mese, con il conseguente allineamento dei termini di scadenza relativi ai due settori d'imposta**.

Relativamente agli operatori che iniziano l'attività in corso d'anno, **le prime rate saranno determinate dall'Ufficio di competenza sulla base dei dati disponibili, finché non verranno emesse le prime fatturazioni**.

Tutti gli importi versati verranno poi indicati nella dichiarazione di consumo relativa al semestre di riferimento

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 7, 8 e 9 del DM 10 marzo 2026

Versamento dell'accisa, Presentazione dichiarazione semestrale e Conguaglio da dichiarazione

Il pagamento dell'accisa per l'energia elettrica dovrà avvenire entro la fine del mese successivo, invece che entro il 16 del mese, equiparando il termine a quello previsto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale.

Sistema di conguaglio semestrale

L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta sono effettuate sulla base di dichiarazioni semestrali contenenti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e luglio. Viene, quindi, introdotto un conguaglio semestrale per compensare la differenza tra acconti versati e imposta dovuta, che se a debito sarà versato entro la fine del mese in cui è presentata la dichiarazione di consumo. Qualora dalla dichiarazione risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti d'accisa fino al loro esaurimento oppure chieste a rimborso ai sensi dell'art. 14.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 7, 8 e 9 del DM 10 marzo 2026

Versamento dell'accisa, Presentazione dichiarazione semestrale e Conguaglio da dichiarazione

Esempi di contabilità tributi:

PRIMA della presentazione della dichiarazione semestrale...

DATA	DEBITO/CREDITO(-) DICHIARATO (1)	RISCOSSO (3)	SALDO (6)
31/01/2026		500,00	500
28/02/2026		3000,00	3500
31/03/2026		1.100,00	4600
30/04/2026		1200,00	5800
31/05/2026		1500,00	7300
30/06/2026		1200,00	8500
31/07/2026		1500,00	10000
31/08/2026		2100,00	12100
30/09/2026		700,00	12800
30/09/2026		1.000,00	13800
			13800

Il saldo finale a credito
presente in contabilità
accise non è
rappresentativo della
reale stato dei versamenti

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 7, 8 e 9 del DM 10 marzo 2026

Versamento dell'accisa, Presentazione dichiarazione semestrale e Conguaglio da dichiarazione

DATA	DEBITO/CREDITO(-) DICHIARATO (1)	RISCOSSO (3)	SALDO (6)
31/01/2026		500,00	
31/01/2026	3.000,00		-2500
28/02/2026		3000,00	500
28/02/2026	1.100,00		-600
31/03/2026		1.100,00	500
31/03/2026	1.200,00		-700
30/04/2026		1200,00	500
30/04/2026	1500,00		-1000
31/05/2026		1500,00	500
31/05/2026	1.200,00		-700
30/06/2026		1200,00	500
30/06/2026	1500,00		-1000

ex art. 6 comma 1 d.lgs. 43/2025: rata di acconto di gennaio 2026 uguale a quella di dicembre 2025

conguaglio a debito da versare entro la fine del mese in cui è stata presentata la dichiarazione di consumo relativa al semestre di riferimento pari alla differenza tra la rata di giugno e il versato di gennaio

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 7, 8 e 9 del DM 10 marzo 2026

Versamento dell'accisa, Presentazione dichiarazione semestrale e Conguaglio da dichiarazione

DATA	DEBITO/CREDITO(-) DICHIARATO (1)	RISCOSSO (3)
31/01/2026		500,00
31/01/2026	3.000,00	
28/02/2026		
28/02/2026	1.100,00	
31/03/2026		1.100,00
31/03/2026	1.200,00	
30/04/2026		1200,00
30/04/2026	1500,00	
31/05/2026		1500,00
31/05/2026	1.200,00	
30/06/2026		1200,00
30/06/2026	1500,00	

Se questo versamento venisse omesso, l'Ufficio dal controllo della comunicazione mensile prima della presentazione della dichiarazione semestrale o del ravvedimento spontaneo può provvedere a sanzionare l'omissione

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026


Artt. 7, 8 e 9 del DM 10 marzo 2026

Versamento dell'accisa, Presentazione dichiarazione semestrale e Conguaglio da dichiarazione

DATA	DEBITO/CREDITO(-) DICHIARATO (1)	RISCOSSO (3)
31/01/2026		500,00
31/01/2026	3.000,00	
28/02/2026		3500,00
28/02/2026	1.100,00	
31/03/2026		1.100,00
31/03/2026	1.200,00	
30/04/2026		1200,00
30/04/2026	1500,00	
31/05/2026		1500,00
31/05/2026	1.200,00	
30/06/2026		1200,00
30/06/2026	1500,00	

Pagamento eccedente il dovuto, va a compensare l'eventuale conguaglio a debito nella dichiarazione di settembre 2026. Passati i 2 anni dalla mancata compensazione si configura come indebitato

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026



Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 10 del DM 10 marzo 2026

Adeguamento della cauzione

In linea generale, dalla riscrittura dell'art. 64 del TUA, oltre ad essere ribadita la natura prioritaria ed indispensabile del versamento della cauzione prima dell'inizio dell'attività emerge:

- l'obbligo, per i soggetti obbligati, di salvaguardare, nel corso dello svolgimento della propria attività, l'adeguatezza della cauzione prestata;
- la necessità che gli Uffici procedano ad un attento di monitoraggio dell'entità delle cauzioni prestate al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, intimandone l'adeguamento al soggetto interessato a pena di revoca delle autorizzazioni o delle licenze rilasciate; fermo restando che tale adeguamento non è necessario se l'aumento dell'importo è inferiore al 10% della cauzione prestata.

Da segnalare che con la riscrittura dell'art. 64 è stato previsto che il mancato adeguamento della cauzione è causa di revoca della licenza e dell'autorizzazione.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 10 del DM 10 marzo 2026

Adeguamento della cauzione

In linea generale, dalla riscrittura dell'art. 64 del TUA, oltre ad essere ribadita la natura prioritaria ed indispensabile del versamento della cauzione prima dell'inizio dell'attività emerge:

Art. 55, comma 11 → art. 10, c.1

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'EE adeguano l'importo della cauzione entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore **alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti**, dandone comunicazione all'ADM entro 10 gg dalla data dell'adeguamento.

Art. 55, comma 12

Nel caso di escussione della cauzione da parte di ADM, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui è effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi, dandone comunicazione al sogg. obbligato ai sensi del art. 64 c.2 del TUA.

Da segnalare che con la riscrittura dell'art. 64 è stato previsto che il mancato adeguamento della cauzione è causa di revoca oltre che della licenza anche dell'autorizzazione.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 11 del DM 10 marzo 2026

Comunicazioni mensili

I venditori comunicano all'ufficio competente, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati, **in relazione a ciascun ambito territoriale**, nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso nonché gli altri elementi specifici individuati nei modelli predisposti ai sensi dell'articolo 55, comma 14, del TUA.

Nella medesima comunicazione i soggetti di cui al presente comma **espongono, altresì, l'importo della relativa accisa**, anche ai fini dell'eventuale adeguamento della cauzione di cui all'articolo 10. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 14 del DM 10 marzo 2026

Adempimenti dei produttori di energia elettrica diversi dai soggetti obbligati

I soggetti, diversi dai soggetti obbligati, che esercitano un'officina collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e che produce energia elettrica **con modalità diverse** da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e d) del TUA o con le modalità di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), del TUA **con potenza disponibile superiore a 50 kW**, comunicano, ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 3, del medesimo TUA, l'avvio della propria attività all'ufficio competente. → **Stiamo parlando delle officine a cessione totale (vecchio 53-bis), cioè soggetti NON obbligati, che devono denunciare comunque l'avvio dell'attività**

- I soggetti del comma precedente trasmettono all'ADM, **entro il mese di marzo di ciascun anno e in forma esclusivamente telematica, una comunicazione nella quale** sono indicati il proprio codice identificativo e i dati relativi **all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente**
→ **Obbligo di 1 sola dichiarazione di consumo all'anno**

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 15 del DM 10 marzo 2026

Disposizioni particolari per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica

- Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, lettera a), del TUA è esente l'**energia elettrica consumata** nelle officine collegate stabilmente alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e costituite principalmente da impianti di accumulazione, **aventi la finalità di garantire la capacità di produrre elettricità.**
- Per l'energia elettrica, **prodotta con impianti, aventi potenza disponibile superiore a 20 kW, azionati da fonti rinnovabili** ai sensi della normativa vigente in materia, **non trova applicazione l'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b)**, del TUA se la stessa energia elettrica è consumata al di fuori del sito di produzione o da soggetti diversi dall'autoproduttore.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 16, 17 e 18 del DM 10 marzo 2026

Disposizioni particolari per i casi di: esclusione (non sottoposizione) dal campo di applicazione, esenzione dell'accisa sull'energia elettrica e uso promiscuo dell'energia elettrica

- Il **consumatore finale può richiedere**, al venditore o al consumatore-venditore, di non applicare l'accisa sull'energia elettrica utilizzata **presentando al venditore o al consumatore-venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000**, in cui indica:

Quantità, tipologia di impiego e modalità di utilizzo indicando le percentuali, arrotondate alla prima cifra decimale, dei consumi relativi ai differenti impieghi rispetto al consumo totale di elettricità.

Si allega altresì, **una relazione tecnica**, relativa alla determinazione delle percentuali di cui al medesimo comma 2, **asseverata da un tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente**

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Artt. 16, 17 e 18 del DM 10 marzo 2026

Disposizioni particolari per i casi di: esclusione (non sottoposizione) dal campo di applicazione, esenzione dell'accisa sull'energia elettrica e uso promiscuo dell'energia elettrica

- Il venditore provvede ad l'accisa sui quantitativi di energia el. rientranti in tali impieghi (esente, non assoggetto, ridotta e/o promiscuo) a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.
- Il Venditore entro 30gg dalla ricezione invia le dichiarazioni unitamente alle relazioni tecniche agli Uffici ADM competenti per le finalità di controllo. Inoltre nelle dichiarazioni semestrali il venditore inserisce la fornitura nello specifico quadro. L' Ufficio ADM può rideterminare le medesime percentuali (anche a seguito di Verifica Tecnica) provvedendo a comunicarle al soggetto obbligato ai fini del recupero dell'eventuale accisa dovuta e non applicata.
- In caso di modifica degli impieghi di ee con variazione delle percent. $> 0,5\%$ → entro 15gg il consumatore finale comunica la variazione al Venditore unitamente alla lettura del contatore relativa al momento della variazione. Alla comunicazione si allega una nuova relazione tecnica
- Recupero dell'accisa (tributo + interessi e ind. Mora + sanzione) sul Soggetto obbligato (Venditore) e diritto di rivalsa sul consumatore finale da parte del Venditore in caso di comunicazioni mendaci.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 19 del DM 10 marzo 2026

Reti di distribuzione interna di energia elettrica

Per «rete interna di energia elettrica», si intende una rete privata di distribuzione dell'energia elettrica all'interno di **un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi**, collegata ad un punto di prelievo attraverso il quale la medesima energia elettrica è messa a disposizione, in tutto o in parte, del relativo titolare e **di una pluralità di utilizzatori** nell'ambito del medesimo sito.

Per sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, si intende un sito unitario nel quale, pur essendo presenti elementi di discontinuità, si realizzino produzioni o attività tra loro integrate.

La misurazione dell'energia elettrica consumata dagli utilizzatori nella rete interna è effettuata attraverso **misuratori interni denunciati dal titolare del punto di prelievo all'ufficio competente**.

L'utilizzatore della rete di cui al comma 1 che supera la soglia di consumo mensile di 1.200.000 kWh, trasmette al titolare del punto di prelievo una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta detto superamento

L'addebito dell'accisa afferente all'intera fornitura di energia elettrica deve risultare dalle fatturazioni emesse dal venditore al titolare del punto di prelievo; le fatture emesse dal medesimo titolare nei confronti degli utilizzatori di cui al comma 1 riportano il corrispettivo **senza indicazione dell'accisa**

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 20 del DM 10 marzo 2026

Scambio informazioni ADM - GdF

I dati di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del TUA e i dati relativi ai quantitativi aggregati mensili di energia elettrica di cui all'articolo 53-bis, comma 8, del medesimo TUA, sono messi a disposizione dall'ADM alla Guardia di finanza.

L'ADM e la Guardia di finanza assicurano il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nel settore dell'energia elettrica, anche mediante lo sviluppo dell'interoperabilità dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attività ispettive.

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 22 del DM 10 marzo 2026

Disposizioni transitorie

I soggetti diversi dai soggetti obbligati che esercitano un'officina, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d) del TUA o con le modalità di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), del medesimo TUA **con potenza disponibile superiore a 50 kW, già in attività alla data del 31 dicembre 2025, adempiono all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, inviando, entro il 31 marzo 2026, all'ufficio competente, una comunicazione**, nella quale riportano i dati indicati nell'articolo 14, comma 2, primo periodo, nonché il codice identificativo, qualora ne siano già in possesso. Nella medesima comunicazione i predetti soggetti **confermano la cessione alla rete dell'intero quantitativo di energia elettrica prodotto.**

I soggetti già titolari, alla data del 31 dicembre 2025, di impianti di produzione di energia elettrica azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, **con potenza non superiore a 20 kW e che cedono la medesima energia a consumatori finali, presentano la denuncia di cui all'articolo 2 entro il 31 marzo 2026.**

Nuova disciplina per la gestione delle Licenze di officina elettrica (da fonti rinnovabili e convenzionali) e D.M. Economia 10 marzo 2026

Art. 23 del DM 10 marzo 2026

Disposizioni transitorie

L'ADM pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei venditori e dei consumatori-venditori muniti dell'autorizzazione o della licenza di esercizio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE